

Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps)¹⁾
del 5 giugno 2000

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4773 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 aprile 2000 no. 4773/4773A R della Commissione della gestione e delle finanze;
- ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

d e c r e t a :

TITOLO I
Scopo e campo d'applicazione

A. Scopo

Art. 1 ¹La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

²Essa sostiene l'integrazione sociale.

B. Campo d'applicazione

Art. 2 ¹Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

- a) la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
- b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; ²⁾
- c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; ³⁾
- d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; ⁴⁾
- e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
- f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;
- g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;
- h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.

²La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.

³Alle prestazioni sociali ai sensi di questa legge non si applica la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

TITOLO II
Prestazioni sociali di complemento coordinate

A. Definizioni

I. Prestazione sociale di complemento coordinata

Art. 2a È prestazione sociale di complemento coordinata la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie.

II. Unità e reddito di riferimento

Art. 2b L'unità e il reddito di riferimento sono quelli definiti dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione.

B. Titolare del diritto e importo

Art. 2c Il titolare del diritto alla partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie e l'importo della stessa sono definiti dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione.

TITOLO III

Prestazioni sociali armonizzate
CAPITOLO 1
Prestazioni sociali di complemento

A. Definizioni

I. Prestazioni sociali di complemento

Art. 3 Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. d) alla lett. h).

II. Unità di riferimento

Art. 4 ¹L'unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge;
- c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;
- d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale;
- e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

²Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell'unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.

³Se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'unità di riferimento della madre.

⁴I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell'unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell'unità di riferimento del genitore da loro indicato.

⁵Se non vi sono figli in comune, dell'unità di riferimento fa parte il partner convivente allorché questi ricava dall'unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l'Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge.

⁶Non fanno parte dell'unità di riferimento le persone domiciliate all'estero.

⁷Il Regolamento definisce e disciplina i casi particolari.

III. Reddito disponibile residuale

Art. 5 Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento.

IV. Reddito computabile

Art. 6 ¹Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

- a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
- b) ...
- c) ...
- d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
- f) 1/15 della sostanza imponibile dell'unità di riferimento superiore a fr. 50'000.--, rispettivamente a fr. 100'000.-- per l'abitazione primaria.

²Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell'unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell'unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.

³Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

⁴Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.

V. Spesa computabile

1. Definizione

Art. 7 La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio.

2. Spesa vincolata

Art. 8 ¹La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

- a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
- b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
- c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
- d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

- e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
- f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
- g) i premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo della quota cantonale media ponderata;
- h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
- i) ...
- j) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza.

²Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

- a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
- b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi.

3. Spesa per l'alloggio

Art. 9 ¹La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di:

- a) per le unità di riferimento composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola
- b) per le unità di riferimento composte da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi
- c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%.

²Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

VI. Soglia di intervento

Art. 10 La soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

- a) per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola
- b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola
- c) per la seconda e la terza persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il primo figlio
- d) per la quarta e quinta persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il terzo figlio
- e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il quinto figlio.

B. Determinazione del reddito disponibile reale

Art. 10a ¹Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.

²Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.

C. Diritto

I. Principio

Art. 11 ¹Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento.

²Se, nell'ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell'unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d'intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.

II. Titolare del diritto e importo

Art. 12 Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l'importo massimo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.

III. Ordine delle prestazioni

Art. 13 Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

- a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell'assicurazione contro le malattie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto;
- b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine;
- c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato.

Capitolo 2

Prestazioni sociali per la formazione⁵⁾

A. Definizioni

I. Prestazioni sociali per la formazione

Art. 14 Sono prestazioni sociali per la formazione quelle elencate all'art. 2 cpv. 1 lett. b) e c).

II. Unità di riferimento e

reddito disponibile residuale

Art. 15 L'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale sono quelli definiti al Titolo III capitolo 1.

B. Determinazione del

reddito disponibile residuale

Art. 16 ¹In caso di erogazione delle sole prestazioni sociali per la formazione, per il calcolo del reddito disponibile residuale vengono utilizzati:

- a) per quanto riguarda i dati contemplati dalla LT, le voci di cui agli articoli 6, 8 e 9 relative all'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato;
- b) per le altre voci la situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.

²In deroga al cpv. 1, il reddito disponibile residuale è determinato in virtù dell'art. 10a nei seguenti casi:

- a) quando non è disponibile la notifica di tassazione;
- b) in caso di richiesta simultanea di una prestazione di complemento armonizzata;
- c) su espressa domanda del richiedente;
- d) se l'amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che la situazione è cambiata in modo rilevante rispetto all'ultima notifica di tassazione.

³Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.

C. Titolare del diritto e importo

Art. 17 ¹Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale per la formazione e l'importo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.

²La legge speciale determina in quale misura il costo riconosciuto della formazione debba essere coperto dal reddito dei genitori del titolare non facenti parte della sua unità di riferimento, se essi sono tenuti al mantenimento conformemente all'art. 277 del CCS.

Capitolo 3
Disposizioni comuni
Sezione 1
Procedura

A. Informazione

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

²Scopo dell'informazione è di:

- a) informare e orientare l'utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
- b) mettere a disposizione dell'utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
- c) indirizzare ed accompagnare l'utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

B. Richiesta

Art. 19 ¹Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

²La richiesta di partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie viene inoltrata d'ufficio ogniqualvolta viene richiesta una prestazione sociale di complemento armonizzata, a meno che l'utente o i componenti della sua unità di riferimento non abbiano già provveduto personalmente all'inoltro della stessa.

C. ...

Art. 20 ...

Art. 21 ...

Art. 22 ...

D. Decorrenza delle prestazioni sociali

Art. 23 ¹Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempite le condizioni legali a cui esso è subordinato.

²Questa decorrenza si applica pure ad ulteriori domande inoltrate da persone appartenenti alla medesima unità di riferimento nei tre mesi successivi.

E. Modifica di una decisione errata

I. Principio

Art. 24 ¹La decisione è oggetto di modifica se, alternativamente:

- a) l'organo amministrativo competente non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;
- b) da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;
- c) dopo la decisione sono emersi fatti nuovi rilevanti o prove decisive che non si erano potute fornire, senza colpa, prima dell'emanazione della decisione;
- d) nell'ambito di una procedura ricorsuale o di modifica riguardante la decisione di un'altra persona appartenente alla medesima unità di riferimento, vi è stato un cambiamento della composizione della stessa e/o del reddito disponibile residuale, sui quali poggia la decisione.

²La decisione può essere oggetto di modifica se, cumulativamente:

- a) è manifestamente errata;
- b) la modifica è di notevole importanza.

II. Decorrenza

Art. 25 L'adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica.

F. Restituzione di prestazioni indebitamente percepite

Art. 26 ¹La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

G. Revisione

Art. 27 ¹Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo

competente o su domanda dell'utente.

²L'organo amministrativo competente effettua:

- a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
- b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite.

³L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.

⁴Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.

⁵L'adeguamento delle prestazioni interviene:

- a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
- b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
- c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente.

Sezione 2 Norme generali

A. Accesso ai dati protetti

Art. 28 ¹Gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.

²Allo scopo di garantire un'elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all'applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.

B. Obbligo di dare informazioni

Art. 29 Le persone che compongono l'unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto.

C. Obbligo di informare

Art. 30 Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute ad informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali.

D. Obbligo del segreto

Art. 31 ¹Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo dell'applicazione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto su quanto apprendono.

²Se non esiste un interesse privato degno di protezione, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all'obbligo del segreto.

E. Versamento diretto di prestazioni

arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi

Art. 32 ¹L'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

²Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

Sezione 3 Rimedi di diritto

Rimedi di diritto

Art. 33 ¹Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

²Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

³È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6

aprile 1961.

Sezione 4 Disposizioni penali

A. Diffida

Art. 34 Chi viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l'art. 36, è preventivamente diffidato dall'organo amministrativo competente al rispetto delle norme legali.

B. Multe d'ordine

Art. 35 ¹Chi persevera nella violazione delle prescrizioni d'ordine o di controllo, può essere punito dall'organo amministrativo competente con una multa fino a cinquecento franchi.

²La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

C. Contravvenzioni

Art. 36 ¹Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto;

è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale. ⁶⁾

²Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.

³La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

A. Disposizione transitoria

Art. 37 ¹La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore.

²Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L'adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti.

³In deroga all'art. 10, per l'anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. ⁷⁾

⁴In deroga all'art. 10, per l'anno 2007 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. ⁸⁾

B. Entrata in vigore

Art. 38 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. ⁹⁾

Pubblicata nel BU **2003**, 13 e BU **2003**, 28.

Note:

1) Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e BU 2003, 28.

2) Art. 2 cpv. 1 lett. b) e c), entrata in vigore sospesa - BU 2003, 28.

3) Art. 2 cpv. 1 lett. b) e c), entrata in vigore sospesa - BU 2003, 28.

4) Art. 2 cpv. 1 lett. d), entrata in vigore sospesa - BU 2005, 51.

5) Capitolo 2, entrata in vigore sospesa - BU 2003, 28.

- 6) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
- 7) Cpv. introdotto dal DL 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 56.
- 8) Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedente modifica: BU 2006, 41.
- 9) Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e BU 2003, 28.